

# TI\_GERICHTE 60.2024.107 vom 10. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2024.107](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2024.107)

FR: TI\_GERICHTE 60.2024.107 du 10 septembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 60.2024.107 del 10 settembre 2024

## Erwägungen

### E. 1

lit. c CPP.

2.4.

Ora, è pacifico che l'■ autore indicato nel decreto d'■ accusa e nella denuncia/querela sia il medesimo: PI 1.

Sennonché \_\_\_\_\_, costituendosi accusatrice privata ex art. 118 ss. CPP (facendo, come detto, valere quale risarcimento le rate del leasing non saldate dall'■ imputato e chiedendo la confisca e la successiva restituzione dell'■ autovettura ex art. 163 cpv. 1 lit. c CPP), ha fondato principalmente la sua denuncia/querela sul contratto di leasing stipulato con PI 1 avente per oggetto l'■ autovettura del preteso furto di cui al decreto d'■ accusa 30.08.2023, ipotizzando a suo carico i reati di cui agli art. 137/138 CP, ma anche della LCStr e dell'■ OAC.

La stessa autovettura, al momento del preteso furto, era assicurata presso \_\_\_\_\_, tramite la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con PI 1 (cfr. AI 5 ■ inc. MP \_\_\_\_\_), che (interpellata dal procuratore pubblico) si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale di cui all'■ incarto MP \_\_\_\_\_.

Si ha dunque che, a fronte dei rapporti contrattuali di natura assicurativa (nel frattempo rescissi) tra la \_\_\_\_\_ e l'■ imputato, il punto 1. del decreto di accusa (cfr. consid. j.) si fonda manifestamente su fatti diversi da quelli indicati nell'■ esposto penale 25/26.01.2024, in cui la \_\_\_\_\_ ha chiesto al pubblico ministero di perseguire penalmente PI 1 ipotizzando a suo carico principalmente reati patrimoniali non contemplati nel decreto di accusa, da cui ella ha desunto le proprie pretese civili, che traggono però le loro origini da un contratto di altra natura [il contratto di leasing da lei stipulato (e nel frattempo disdetto) con lo stesso PI 1].

Per queste ragioni, non si può concludere che il complesso di fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA \_\_\_\_\_), oggetto di opposizione e pendente presso la Pretura penale (inc. \_\_\_\_\_), e quello indicato nella denuncia/querela 25/26.01.2024 (inc. MP \_\_\_\_\_) sia identico, trattandosi manifestamente di fatti distinti con diverse qualifiche giuridiche - da un lato tentata truffa, dall'■ altro appropriazione indebita - e con il coinvolgimento di due società distinte nei confronti delle quali PI 1 ha avuto un legame giuridico differente.

Senza dimenticare che \_\_\_\_\_ ha chiesto, tra l'■ altro, il sequestro dell'■ autovettura e ha ipotizzato a carico di PI 1 anche reati di altra natura (cfr. 2.3.), sui quali il procuratore pubblico è rimasto silente.

Per questi motivi,

richiamatigli art. 379 ss. e 393 ss. CPPed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 16/17.04.2024 dal procuratore pubblico alla Corte dei reclami penali contro il decreto 08.04.2024 del presidente della Pretura penale (inc. \_\_\_\_\_), è tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamante, parte nel procedimento dibattimentale (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP) conseguente all'opposizione al decreto di accusa 30.08.2023 (\_\_\_\_\_, inc. \_\_\_\_\_) e destinatario della decisione impugnata, avrebbe un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP, che venga esaminato se la decisione 08.04.2024 della presidente della Pretura penale sia nulla e lesiva dei suoi diritti. Si pone però il quesito circa la proponibilità del gravame.

### **E. 1.3.1**

Si è detto che giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. Giusta l'art. 65 cpv. 1 CPP le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impuginate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un'autorità giudicante collegiale possono, d'ufficio oppure su domanda, essere annullate o modificate dal collegio (cpv. 2).

### **E. 1.3.2**

Le decisioni ordinatorie – ovvero quelle che concernono l'avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo (sentenza TF 1B\_261/2019 dell'11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; 140 IV 202 consid. 2.1.) – del tribunale di primo grado e, parimenti, di chi dirige il procedimento (DTF 140 IV 202 consid. 2.1./2.2.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 4. ed., art. 393 CPP n. 10; cfr. anche BSK StPO – T. FRISCHKNECHT / C. REUT, 3. ed., art. 62 CPP n. 15a) possono nondimeno, secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, essere impuginate con reclamo alla giurisdizione di reclamo rispettivamente, di seguito, con ricorso in materia penale all'Alta Corte qualora esse cagionino un pregiudizio irreparabile (decisioni TF 1B\_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B\_261/2019 dell'11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 13; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 27). Il concetto di pregiudizio irreparabile con riferimento alle decisioni ordinatorie di cui all'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP è identico a quello secondo l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B\_421/2019 del 02.12.2019 consid. 2.; 1B\_261/2019 dell'11.6.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.; 140 IV 202 consid. 2.1.); deve trattarsi di un pregiudizio suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa oppure, ancora, il fatto di dover subire un procedimento penale (decisione TF 1B\_255/2020 del 13.10.2020 consid. 1.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.)] che non possa essere riparato ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure un'altra decisione favorevole (sentenza TF 1B\_255/2020 del 13.10.2020 consid. 1.1.; DTF 144 IV 321 consid. 2.3.; 143 IV 175 consid.

2.3.). Spetta a chi ricorre comprovare l'esistenza di un danno giuridico, a meno che non sia manifesto (decisioni TF 1B\_506/2020 del 05.10.2020 consid. 2.; 1B\_261/2019 dell'11.06.2019 consid. 2.1.).

### **E. 1.3.3**

Una decisione di sospensione e di rinvio giusta l'art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria (sentenza TF 1B\_261/2019 dell'11.06.2019 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.), che – di principio – non cagiona un pregiudizio irreparabile (sentenze TF 1B\_394/2019 del 14.08.2019 consid. 2.2.; 6B\_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B\_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.). Una tale decisione di sospensione e di rinvio è pertanto impugnabile soltanto se essa cagiona un pregiudizio irreparabile (sentenze TF 1B\_261/2019 dell'11.06.2019 consid. 2.1.; 1B\_211/2018 del 27.06.2018 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.2.). La giurisprudenza riconosce un simile pregiudizio irreparabile qualora venga censurato che, con il rinvio, si provoca un ritardo ingiustificato che costituisce un diniego di giustizia formale (decisioni TF 6B\_1014/2019 del 22.06.2020 consid. 1.3.; 6B\_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B\_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; 6B\_1302/2015 del 28.12.2016 consid. 4.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), segnatamente quando l'incarto viene rinviato al procuratore pubblico per assumere prove che avrebbero potuto essere assunte dal giudice medesimo (decisione TF 1B\_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.), ritenuto che è necessario un rischio serio di violazione del principio di celerità (decisioni TF 6B\_1463/2017 del 29.05.2018 consid. 3.3.; 1B\_171/2017 del 21.08.2017 consid. 2.4.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.). Oppure, ancora, quando il magistrato inquirente invoca il rischio di prescrizione dell'azione penale (decisioni TF 1B\_211/2018 del 27.6.2018 consid. 2.2.; 1B\_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.). Secondo la giurisprudenza è inoltre ammesso un pregiudizio irreparabile contro decisioni di rinvio della giurisdizione di appello giusta l'art. 409 cpv. 1 CPP quando non è evidente che il procedimento di primo grado palesi una mancanza grave non rimediabile nella procedura di appello (decisioni TF 6B\_1014/2019 del 22.06.2020 consid. 1.3.; 6B\_32/2017 del 29.09.2017 consid. 4.). Un pregiudizio irreparabile è parimenti riconosciuto se la decisione di rinvio contiene disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo, all'autorità inferiore (sentenze TF 1B\_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4.; 1B\_341/2013 del 14.02.2014 consid. 1.2.). Quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per una nuova decisione, quest'ultimo subisce infatti generalmente un pregiudizio irreparabile siccome si vede obbligato ad emanare una decisione che considera contraria al diritto, senza poterla in seguito rimettere in discussione (sentenze TF 1B\_13/2020 del 10.02.2020 consid. 1.4.; 1B\_63/2018 del 13.03.2018 consid. 3.; 6B\_32/2017 del 29.09.2017 consid. 3.3.). Il prolungamento del procedimento oppure l'aumento di lavoro per il procuratore pubblico risultante dal rinvio della causa per l'istruzione non cagionano un tale pregiudizio (decisione TF 1B\_308/2020 del 18.06.2020 consid. 2.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.4.).

### **E. 1.3.4**

Nel caso in esame la presidente della Pretura penale, richiamando l'art. 314 cpv. 1 lit. b CPP, ha sospeso il procedimento penale di cui all'incarto \_\_\_\_\_, senza rinviare il decreto di accusa 30.08.2023 (DA \_\_\_\_\_) al procuratore pubblico, ma mantenendo la causa presso la Pretura penale “ in attesa degli accertamenti del magistrato inquirente sui fatti oggetto della denuncia 25.01.2024 di \_\_\_\_\_ e della sua decisione di merito (con

l'emanazione di un eventuale ulteriore decreto di accusa) che consideri anche quest'ultima quale accusatrice privata". Il magistrato inquirente sostiene che il decreto impugnato cagionerebbe, sia a lui che all'accusatrice privata, un pregiudizio irreparabile obbligandolo ad istruire la denuncia penale di \_\_\_\_\_ per fatti già istruiti e già contemplati (" sotto un'altra veste giuridica ") nel decreto di accusa DA \_\_\_\_\_ e ad emettere un'ulteriore decisione di merito che rischierebbe di essere archiviata in virtù del principio ne bis in idem . Ritiene che il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad ipotizzare una qualifica giuridica alternativa, invece di ordinargli di " procedere a nuovi complementi istruttori ", senza neppure " concretamente " indicare quali.

### **E. 1.3.5**

Occorre ricordare che, giusta l'art. 7 cpv. 1 CPP, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento, nell'ambito delle loro competenze, se vengono a conoscenza di reati oppure di indizi di reato (principio del perseguimento d'ufficio e di legalità dell'azione penale), riservato il caso in cui si tratti di reato punibile soltanto a querela di parte (art. 303 s. CPP). In questa evenienza il pubblico ministero procede soltanto dopo introduzione della relativa querela. Il principio della legalità processuale impone dunque alle autorità penali, tra cui il procuratore pubblico (art. 12 lit. b CPP), responsabile dell'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art. 16 cpv. 1 CPP) [ PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 16 CPP n. 2], quando vengono a conoscenza di indizi di reato [sufficienti elementi concreti (non di semplice supposizione) in base ai quali c'è una certa probabilità che sia stato commesso un reato (BSK StPO – C. RIEDO / G. FIOLKA, op. cit., art. 7 CPP n. 1/22/28 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 7 CPP n. 5)], di promuovere un procedimento (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 178; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), riservati i casi per i quali il magistrato inquirente procede solo su querela. La procedura preliminare ex art. 300 CPP è, conseguentemente, avviata alle medesime condizioni previste dall'art. 7 CPP (BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 300 CPP n. 4/5). Questo principio – obbligatorietà dell'azione penale, ossia perseguimento d'ufficio (messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1036), corrispettivo dell'attribuzione alle autorità penali del monopolio dell'esercizio dell'azione giudiziaria penale (art. 2 cpv.

### **E. 2**

. Le ulteriori censure sollevate dal magistrato inquirente non devono essere pertanto esaminate. A titolo abbondanziale occorre comunque precisare quanto segue.

#### **E. 2.1**

Si è detto in fatto (cfr. consid. r.) che con decreto 08.04.2024 la presidente della Pretura penale ha sospeso il procedimento penale di cui all'incarto \_\_\_\_\_ a carico di PI 1 e ha deciso di mantenere la causa presso di sé in attesa degli accertamenti del procuratore pubblico in relazione ai fatti indicati nella denuncia/querela 25/26.01.2024 di \_\_\_\_\_ e della decisione di merito (con, se del caso, l'emanazione di un ulteriore decreto di accusa) ai sensi dell'art. 314 cpv. 1 lit. b CPP (applicabile per analogia). Dalla predetta decisione, ma anche dal precedente scambio di allegati con il magistrato inquirente (cfr. consid. n.-q.), contrariamente a quanto sostiene il procuratore pubblico, emerge peraltro in modo sintetico e chiaro, non solo che il complesso di fatti indicati nel decreto di accusa e quello esposto

nella denuncia/querela non sono identici, ma anche la ragione per la quale la presidente della Pretura penale abbia ordinato al procuratore pubblico di istruire l'esposto penale della \_\_\_\_\_ che l'hanno portata alla sospensione del procedimento penale.

### **E. 2.2**

Si ricorda poi che il procedimento penale di cui all'incarto penale MP \_\_\_\_\_ sfociato nel DA \_\_\_\_\_ riguarda l'ipotesi di reato di tentata truffa ai danni della \_\_\_\_\_ in relazione alla denuncia sporta il 1°.05.2023 a \_\_\_\_\_ e quella sporta il 05.05.2023 alla Polizia cantonale da PI 1 per avere dichiarato, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto dell'autovettura \_\_\_\_\_ targata TI \_\_\_\_\_, e per aver tentato di ingannare con astuzia i dipendenti della citata società ad atti pregiudizievoli al patrimonio (il veicolo essendo stato valutato in CHF 31'700.00), senza però riuscire nel suo intento, poiché scoperto dalla polizia, e anche l'ipotesi di reato di sviamento della giustizia in relazione al fatto di avere, il 05.05.2023, dichiarato dinanzi alla polizia ticinese, contrariamente al vero, di essere stato vittima del furto della predetta autovettura, mentre invece sarebbe stato d'accordo con una terza persona (ignota) affinché gli venisse rubata di proposito. Con scritto 17.07.2023 la \_\_\_\_\_ è stata informata dal procuratore pubblico dell'apertura di un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di truffa e sviamento della giustizia e con lettera 28/31.07.2023 gli ha trasmesso l'incarto richiesto (cfr. consid. e./f.). Dalla documentazione prodotta dalla compagnia di assicurazioni emerge, tra l'altro, che in data 15.11.2022 PI 1 ha sottoscritto, con \_\_\_\_\_ un contratto di leasing avente per oggetto l'autovettura VW Polo di cui al preteso furto, con cui egli si era allo stesso tempo impegnato a versare alla società rate mensili di leasing dell'importo di CHF 423.70 fino al 14.11.2026 (cfr. copia contratto leasing, AI 5 – inc. MP \_\_\_\_\_). Si evidenzia al riguardo che un'autovettura in leasing è, in linea di principio, affidata all'assuntore del leasing ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., art. 138 CP n. 11 ss.)], poiché la società di leasing rimane proprietaria del veicolo anche dopo la sua consegna all'assuntore e quest'ultimo deve restituire il veicolo alla società di leasing dopo la scadenza o la risoluzione del contratto (cfr. decisione 06.09.2022 consid. 3.2.2., inc. CRP 60.2022.280 che rinvia, tra l'altro, alla DTF 143 IV 297). Mal si comprende pertanto per quale ragione il magistrato inquirente non abbia immediatamente informato anche \_\_\_\_\_, quale società di leasing e verosimilmente proprietaria dell'autovettura in questione, del procedimento penale di cui all'incarto MP \_\_\_\_\_, per determinare in particolare se PI 1, quale "assuntore leasing", avesse segnalato alla società la sua pretesa sparizione e in generale se avesse rispettato i suoi obblighi contrattuali, chiedendole contestualmente se fosse intenzionata a costituirsi accusatrice privata ai sensi degli art. 118 ss. CPP in quel procedimento penale. Dalla denuncia/querela 25/26.01.2024 di \_\_\_\_\_ si evince che soltanto l'11.12.2023, in occasione di un colloquio telefonico, la sua rappresentante avrebbe saputo da PI 1 del preteso furto dell'autovettura avvenuto in Italia il 1°.05.2023 (inc. MP \_\_\_\_\_).

### **E. 2.3**

Sia come sia, con il suo esposto penale 25/26.01.2024 (al quale ha allegato diversa documentazione) \_\_\_\_\_ ha ad ogni modo chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino di avviare un procedimento penale a carico di PI 1 (ed eventualmente di altre persone) per titolo di appropriazione semplice e di appropriazione indebita in relazione al

contratto di leasing, avente per oggetto l'autovettura nuova VW Polo 1.0 TSI, consegnatagli il 15.11.2022 da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con un finanziamento di complessivi CHF 31'800.00 (IVA inclusa). La denunciante/querelante ha, tra l'altro, evidenziato di aver disdetto unilateralmente il contratto il 17.10.2024 (recte 17.10.2023) per mancato pagamento di diverse rate del leasing (CHF 4'587.40 fino al mese di gennaio 2024), con la contestuale richiesta di riconsegna dell'autovettura entro il 24.10.2024 (recte 24.10.2023), senza però ottenere alcun riscontro in merito. Ha altresì ipotizzato a suo carico i reati di guida senza assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 96 cpv. 2 in relazione con l'art. 63 LCStr; abuso della licenza e/o delle targhe ex art. 97 cpv. 1 lit. b LCStr; un'infrazione ai sensi dell'art. 147 OAC; sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) e furto d'uso di un veicolo ex art. 94 cpv. 3 LCStr. \_\_\_\_\_ si è costituita accusatrice privata per l'azione penale e civile, facendo valere, a titolo di risarcimento, le rate di leasing non saldate, le spese e l'IVA, dichiarando parimenti di voler far valere i suoi diritti di parte nel procedimento penale, oltre al diritto di parteciparvi. Ha pure chiesto il sequestro dell'autovettura concessa in leasing ad PI 1 e la sua successiva restituzione ai sensi dell'art. 263 cpv. 1 lit. c CPP.

#### **E. 2.4**

Ora, è pacifico che l'autore indicato nel decreto d'accusa e nella denuncia/querela sia il medesimo: PI 1. Sennonché \_\_\_\_\_, costituendosi accusatrice privata ex art. 118 ss. CPP (facendo, come detto, valere quale risarcimento le rate del leasing non saldate dall'imputato e chiedendo la confisca e la successiva restituzione dell'autovettura ex art. 163 cpv. 1 lit. c CPP), ha fondato principalmente la sua denuncia/querela sul contratto di leasing stipulato con PI 1 avente per oggetto l'autovettura del preteso furto di cui al decreto d'accusa 30.08.2023, ipotizzando a suo carico i reati di cui agli art. 137/138 CP, ma anche della LCStr e dell'OAC. La stessa autovettura, al momento del preteso furto, era assicurata presso \_\_\_\_\_, tramite la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con PI 1 (cfr. AI 5 – inc. MP \_\_\_\_\_), che (interpellata dal procuratore pubblico) si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale di cui all'incarto MP \_\_\_\_\_. Si ha dunque che, a fronte dei rapporti contrattuali di natura assicurativa (nel frattempo rescissi) tra la \_\_\_\_\_ e l'imputato, il punto 1. del decreto di accusa (cfr. consid. j.) si fonda manifestamente su fatti diversi da quelli indicati nell'esposto penale 25/26.01.2024, in cui la \_\_\_\_\_ ha chiesto al pubblico ministero di perseguire penalmente PI 1 ipotizzando a suo carico principalmente reati patrimoniali non contemplati nel decreto di accusa, da cui ella ha desunto le proprie pretese civili, che traggono però le loro origini da un contratto di altra natura [il contratto di leasing da lei stipulato (e nel frattempo disdetto) con lo stesso PI 1]. Va inoltre tenuto presente che il danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un'azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B\_496/2015 del 06.04.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.). Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) lesi sono, di regola, i titolari dei beni giuridici tutelati (BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), ovvero i proprietari dei valori patrimoniali (decisione TF 1B\_62/2018 del 21.06.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), che nel caso in esame non coincidono, considerato come \_\_\_\_\_ rimproveri ad PI 1 il mancato pagamento di diverse rate mensili e la mancata restituzione dell'autovettura verosimilmente

di sua proprietà concessagli in leasing, mentre la \_\_\_\_\_ non ha subito un danno in tal senso (cfr. DA \_\_\_\_\_, ad punto 1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 29, secondo cui anche un semplice tentativo di reato – nello specifico la tentata truffa di cui al punto 1 del decreto d'accusa – può violare i diritti di una persona ai sensi dell'art. 115 CPP). Per queste ragioni, non si può concludere che il complesso di fatti di cui al decreto di accusa 30.08.2023 (DA \_\_\_\_\_), oggetto di opposizione e pendente presso la Pretura penale (inc. \_\_\_\_\_), e quello indicato nella denuncia/querela 25/26.01.2024 (inc. MP \_\_\_\_\_) sia identico, trattandosi manifestamente di fatti distinti con diverse qualifiche giuridiche - da un lato tentata truffa, dall'altro appropriazione indebita - e con il coinvolgimento di due società distinte nei confronti delle quali PI 1 ha avuto un legame giuridico differente. Senza dimenticare che \_\_\_\_\_ ha chiesto, tra l'altro, il sequestro dell'autovettura e ha ipotizzato a carico di PI 1 anche reati di altra natura (cfr. 2.3.), sui quali il procuratore pubblico è rimasto silente.

### **E. 3**

Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Per la Corte dei reclami penali Il  
presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.